



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA

dr.ssa Margherita Bortolaso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1328/2022 RG + 6 riunite RG NN 1335/2022, 1339/2022, 1366/2022, 1355/2022,
1459/2022 e 1460/2022 promosse con ricorso ex art 414 cpc

da

1. B. B. M.
2. S. D.
3. H. Z.
4. S. M.
5. S. F. I.
6. G. NI.
7. D. E. A.

con l'avv.to Emanuele Zanarello

- ricorrenti -

contro

TRAVEL & LOGISTIC SOCIETA' COOPERATIVA

contumace

e contro altresì

CAB LOG S.R.L.

con l'avv.to Riccardo Casarin

- resistente -

in punto. Inquadramento superiore - responsabilità solidale del committente ;

discussa e decisa il 20.6.2023

FATTO

Con distinti ricorsi ex art 414 cpc, poi riuniti. I ricorrenti in epigrafe indicati hanno agito in giudizio nei confronti della TRAVEL & LOGISTIC SOCIETA' COOPERATIVA quale datrice di lavoro, e della CAB LOG SRL quale committente, esponendo:

- di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della TRAVEL & LOGISTIC SOCIETA' COOPERATIVA, con le decorrenze rispettivamente indicate tutti fino al 30.9.2021, e tutti utilizzati

continuativamente e in via esclusiva in appalto Cab Log, operante quale piattaforma di prodotti alimentari, presso la sede operativa della stessa alla via Mestrina civ 46 di Noale;

- di essere stati inquadrati, quanto alle ricorrenti S. F. e H. Z. nel livello 6j Ccnl Logistica Trasporto Merci e Spedizioni, e quanto agli altri ricorrenti, tutti di sesso maschile, nel 5° livello;
- di essersi in realtà occupati di operazioni plurime di magazzino svolgendo incombenze complesse e delicate, addetti alla guida di muletti a quattro forche della portata fino a 30 quintali, così svolgendo mansioni corrispondenti al superiore 4° livello Ccnl o in subordine 4 Junior, nonché quanto a S. F. e H. Z. in via ulteriormente subordinata al livello 5°.

Hanno dunque agito ottenere le differenze retributive spettanti per l'errato inquadramento, quantificate in via principale tenuto conto del livello 4°, in subordine del livello 4j, e quanto a S. F. e H. Z. in ulteriore subordine del livello 5°.

Hanno chiesto la condanna al relativo pagamento, oltre che della datrice di lavoro TRAVEL & LOGISTIC SOCIETA' COOPERATIVA quale debitrice principale, anche di CAB LOG quale committente solidalmente responsabile ex artt 29 comma 2 d.lgs 276/2003 e 1676 cc.

Delle due convenute si è costituita unicamente la committente CAB LOG eccependo infondatezza in radice della pretesa ex art 1676 cc., e carenza di prova su an e quantum delle pretese.

In contumacia di Travel & Logistic, la causa è stata istruita documentalmente e con testi.

Sono state depositate note finali autorizzate.

All'esito dell'odierna udienza da remoto la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI

Il ricorso va accolto quanto alla domanda subordinata e, rispetto a Cab Log, ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003, per i seguenti motivi.

In fatto dalle deposizioni testimoniali assunte, provenienti dai colleghi di lavoro M. B. e J. H. I. puntuali e tra loro conformi, sono confermati, oltre all'adibizione continuativa all'appalto Cab Log, quanto ai ricorrenti di sesso maschile, ovvero B. B. M., S. D. S. M., G. N. e D. E. A., anche lo svolgimento di mansioni di carrellisti, come tali addetti, per la movimentazione della merce in magazzino, all'utilizzo dei carrelli pesanti dotati di quattro forche e per il posizionamento della merce a scaffale di carrelli retrattili di grandi dimensioni, tali da consentire di arrivare ad un'altezza di otto metri; il tutto con riferimento sì a prodotti alimentari, di cui si occupa, quale settore esclusivo, la piattaforma Cab Log, ma movimentando a volte anche bancali di notevole valore, pari addirittura

ad euro 6.000-7.000, come ad esempio nel caso di caffè pregiato, liquori, vino, ecc. e provvedendo alla registrazione dei prodotti, sia in entrata che in uscita, tramite terminale che "spara" il bar code, così generando il resoconto delle giacenze, riscontrate in via ulteriore anche visivamente tramite verifica della corrispondenza dei dati (scadenza e lotto) catturati dal lettore con quelli presenti fisicamente nella confezione; provvedendo, infine, anche al controllo delle merci in magazzino ai fini dell'inventario due volte /anno.

Quanto invece alle due ricorrenti di sesso femminile, ossia H. Z. e S. P. I.

I testi hanno riferito che si occupavano di bo mettendo le bottiglie negli scatoloni, non usando muletti a quattro forche grandi, bensì muletti, anch' essi elettrici, più piccoli, di dimensioni tali per cui arrivano solo al secondo piano delle scaffalature e manovrandoli posizionate su una pedana.

Ciò posto, va qui recepita, per opportuno adeguamento, la valutazione già espressa dalla locale Corte d' Appello nella sentenza n. 516/2021 allegata alle note finali attoree, resa in analogo contenzioso con la precedente Cooperativa appaltatrice, Sirius, laddove, andando di diverso avviso rispetto allo scrivente giudicante (sentenza n. 678/2017, allegata anch' essa alle note finali attoree, sul punto riformata), quanto ai carrellisti non ha ritenuto congruo il 5° livello, ricoperto, e riconosciuto il 4°.

Appunto recepita tale valutazione della Corte d' appello, ai carrellisti, ossia ai ricorrenti B.

B. M. S. D. S. M. G. N. e D. B.

A. va riconosciuto dunque il livello 4 Junior che al parametro 119 così prevede: "4° Livello Junior -parametro 119 *Declaratoria* Appartengono a questo livello i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche. Gli addetti alle attività di movimentazione merci che, fermi restando i requisiti professionali di cui sopra, impiegano attrezzature e mezzi di sollevamento complessi per i quali non è necessaria la patente di guida prevista per le aree pubbliche e con esclusione dei conducenti dei carrelli elevatori di cui ai livelli superiori".

Procedendo in modo consequenziale e coerente rispetto al decisum della Corte d' appello, cui per opportunità, appunto, ci si adegua, quanto a H. Z. e S. P. I. risulta invece consono, posta la minore complessità delle incombenze svolte (posizionamento delle bottiglie negli scatoloni) e l' utilizzo di muletti più semplici e di ridotte dimensioni, il 5° livello che al parametro 116 così prevede: "5° livello parametro 116 *Declaratoria* Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva. Profili esemplificativi Operai: - addetto rizzaggio/derizzaggio; - attività di addetto al magazzino; - facchino qualificato: lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorre il periodo di pratica di cui alla declaratoria del 6° livello; - attività di carico e scarico merci con utilizzo

anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici; - semplici attività comuni di supporto alla produzione od ai servizi; - operazioni semplici di imbragaggio di materiale o merci; - attività di conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni che richiedono normale capacità esecutiva; - attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller, ecc.) e di reggettatura; - manovra di gru che effettuano operazioni di sollevamento, trasporto e deposito di materiali o merci, ovvero operazioni di carico e scarico mezzi anche a bordo di mezzi a conduzione semplice (gru regolate a terra); - guardiani e portinali notturni e diurni con semplici compiti di sorveglianza dell'accesso agli impianti; - uomini di garage (lavaggio vetture, riparazioni gomme, pulizia locali garage); - operai comuni di manutenzione di garage e di officina; - chiattaioli; - barcaioli; - fattorini addetti alla presa e consegna; - attività di manutenzione sui raccordi ferroviari di limitata complessità; - manovratori di paranco a bandiera. Impiegati: - dattilografi (c.c.n.l. Assologistica); - fattorini (c.c.n.l. Assologistica); - telefonisti e centralinisti addetti ad impianti fino a tre linee esterne (c.c.n.l. Assologistica); - addetti a mansioni semplici di segreteria (c.c.n.l. Assologistica).

Ritenuta dunque la spettanza quanto ai ricorrenti maschi del livello 4j rispetto al 5° ricoperto, e quanto alle due ricorrenti di sesso femminile del 5° rispetto al 6j ricoperto, in punto responsabilità di Cab Log va esclusa l'applicabilità in concreto dell'art 1676 cc, avendo la medesima Cab Log espressamente da subito, nel costituirsi, negato la sussistenza di una propria esposizione debitoria verso TRAVEL & LOGISTIC, e il patrocinio attoreo a fronte dell'Integrale acquisizione di fatture e contabili di pagamento (v. produzione di Cab Log in pct il 15.2.2023 su ordine di esibizione di cui all'ordinanza istruttoria 12.12.2022), nulla ha obiettato nelle note finali circa la veridicità di tale difesa.

Sul quantum della responsabilità della datrice di lavoro quale debitrice principale e di Cabn Log ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003, va osservato:

- che il petitum è costituito da differenze retributive per mansioni superiori dunque da voci aventi natura retributiva, per cui il relativo pagamento va posto a carico, oltre che della datrice di lavoro quale obbligata principale, anche di Fincantieri ex art 29 c 2 d.lgs 276/2003.
- che il quantum è stato determinato dai ricorrenti in modo puntuale facendo applicazione dalle tariffe del ccnl di riferimento, e l'unica convenuta costituita, Cab Log, non ha svolto alcuna puntuale contestazione in merito.

La domanda subordinata (estremo subordinata per le due ricorrenti di sesso femminile) va dunque accolta così come formulata.

Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

contrarius relectis, definitivamente decidendo, così provvede:

1. rigettata ogni diversa domanda, condanna le convenute in solido, TRAVEL & LOGISTIC SOCIETA' COOPERATIVA quale datrice di lavoro e CAB LOG SRL quale committente ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003, a corrispondere ai ricorrenti, per differenze retributive a seguito di reinquadramento, quanto a H. Z. e S. F. I. al 5° livello Ccnl rispetto al 6J, e quanto agli altri ricorrenti al livello 4J rispetto al 5°, i seguenti rispettivi importi maggiorati di accessori :

- B. B. M. : 1.537,45 ;
- S. D. : € 3.354,49;
- H. Z. € 7.093,72;
- S. M. € 2.992,01;
- S. F. I. : 4.859,44 ;
- G. : € 2.025,14;
- D. E. A. : € 3.184,52 ;

2. condanna altresì le medesime convenute in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate, al netto di accessori di legge, in complessivi euro 6.500,00, e ne dispone la distrazione a favore del difensore anticipatario avv Emanuele Zanarello

Così deciso in Venezia, 20.6.2023.

Il Giudice